



Coni

Anti-Doping (NADO)

TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING

N.44/09

così composto:

Avv. Luca Fiorimonte
Avv. Silvia Chiappalupi
Avv. Luigi Di Maio
Dott. Antonio Marra
Prof. Ercole Brunetti

Vice Presidente
Componente giuridico ordinario relatore
Componente giuridico ordinario
Componente giuridico ordinario
Componente tecnico n.v.

Sull'appello presentato dalla WADA avverso la decisione assunta dalla Commissione di Giustizia di Secondo Grado della Federazione Ginnastica D'Italia nell'ambito del procedimento disciplinare instaurato nei confronti di Andrea Gaddi nato a Modena il 31.07.1980, tesserato per la società ASD Panaro Modena, affiliata alla Federazione Ginnastica D'Italia.

Decisione

In occasione della gara "Campionato interregionale Categoria e specialità GAM, svoltasi a Ferrara il 16.11.2008, l'atleta Andrea Gaddi, nato a Modena il 31.07.1980 e tesserato per la società ASD Panaro Modena, affiliata alla FGI, veniva sottoposto a controllo antidoping disposto dalla Commissione ministeriale istituita ex lege 376/2000 e risultava positivo alla Benzoilecgonina, Ecgonina Metilestere e tracce di Cocaina.

In data 3.02.2009 l'UPA deferiva l'atleta dinanzi alla Commissione di Giustizia di Secondo Grado della FGI, contestandogli la violazione di cui all'art.2.1 del Regolamento antidoping, chiedendo l'irrogazione della sanzione della squalifica per anni 2 prevista dall'art. 10.2. del Codice WADA detratto il periodo di sospensione cautelare erogata dallo stesso organo in data 09.12.2008.

La Commissione di Giustizia di secondo grado, accertava l'illecito disciplinare di doping perpetrato dall'atleta, tuttavia riteneva applicabili al caso di specie le seguenti circostanze attenuanti: la piena confessione dei fatti e la totale ammissione di responsabilità dell'atleta; il fatto che l'atleta avesse manifestato alla società di appartenenza di non voler partecipare alla competizione sportiva esternata in data antecedente alla gara a causa di condizioni psicofisiche non ottimali; assenza di precedenti o recidività a carico dell'atleta medesimo, pertanto gli applicava la sanzione di mesi 14(quattordici) di squalifica dall'attività sportiva unitamente alla sanzione accessoria della pubblicazione della pronuncia sulla rivista "Il Ginnasta", organo ufficiale della Federazione.

Con atto del 17 Aprile 2009 la WADA impugnava dinanzi a questo Tribunale la decisione della Commissione di Giustizia di secondo grado della FGI 27 Maggio 2009, contestando la riduzione della sanzione. In particolare la WADA ritiene che nel caso di specie non sussistano le circostanze che in base al regolamento vigente, consentono una riduzione della sanzione prevista in caso di positività alla cocaina; posto che la confessione dell'atleta e le altre circostanze rilevate dalla Commissione Giudicante della FGI non sono previste dal codice come circostanze attenuanti, né possono considerarsi tali in quanto non sono circostanze realmente eccezionali, anche alla luce dei precedenti del TAS in materia di cocaina. La WADA, sulla base

di tali considerazioni, chiede l'annullamento della decisione impugnata e l'irrogazione della sanzione di due anni di squalifica.

All'Udienza del 20 maggio 2009 l'atleta non presenziava, né personalmente, né a mezzo di difensore. Il Collegio, udita la relazione del componente designato e del rappresentante della Procura Antidoping, così decideva.

L'appello interposto dalla WADA è fondato e merita accoglimento.

La positività alla Benzoilecgonina, Ecgonina Metilestere e tracce di Cocaina, ovvero a sostanze vietate, determina in capo all'atleta, per il principio della strict liability su cui è costruito il corpus normativo del codice WADA e della disciplina antidoping regolamentare vigente, una responsabilità piena, scusabile soltanto in presenza di accertate circostanze eccezionali da cui sia possibile escludere una colpa o negligenza piena, o una colpa o negligenza significative. *Tertium non datur.*

Non è percorribile, pertanto, il ragionamento giustificativo illustrato dalla Commissione di Giustizia Federale nella propria decisione, posto che la normativa vigente non consente indagini sulla responsabilità, che è conseguenza immediata e diretta del riscontro di positività, bensì un esame sulla sussistenza di circostanze tali da ridurre il segmento di colpevolezza in capo all'atleta; in ogni caso la confessione e la assenza di precedenti non possono costituire diminuenti della sanzione disciplinare da comminare all'atleta.

Ad ogni buon conto, l'atleta è venuto meno al proprio onere di dimostrare in che modo la sostanza vietata sia penetrata nel suo organismo; ciò impedisce qualsiasi ulteriore e successiva indagine sul grado di colpevolezza. Nella memoria che la difesa depositava nell'ambito del procedimento dinanzi alla Commissione di Giustizia Federale si fa riferimento alla possibilità che l'atleta abbia assunto sostanze vietate nei giorni precedenti alla gara, senza ulteriore specificazione. L'art. 10.5.2 ultimo capoverso non lascia discrezionalità ai fini della operatività della norma: *"se una sostanza vietata, o i relativi marker o metaboliti, viene rivelata nel campione biologico di un atleta in violazione dell'art.2.1 l'atleta per ottenere una riduzione del periodo di squalifica deve dimostrare in che modo la sostanza vietata è penetrata nel suo organismo"*.

Questo Collegio, pertanto, accogliendo le contestazioni della appellante, ritiene inapplicabile al Gaddi l'art. 10.5 del Codice WADA.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico dell'atleta Andrea Gaddi, visti gli artt. 2.1. e 10.2 del Codice WADA, rilevato l'illecito commesso, infligge all'atleta la sanzione della squalifica per anni 2 con decorrenza dal 9/12/2008 e scadenza all'8/12/2010.


Dispone che la presente decisione sia comunicata alle parti, alla WADA, alla Federazione Internazionale, alla FGI e alla Società.

Riserva per il deposito della motivazione il termine di giorni 30.

La presente decisione viene affissa all'Albo delle decisioni del TNA per giorni 2 (due).

Roma li 20 maggio 2009

Il Componente estensore
Avv. Silvia Chiappalupi



Il Vice Presidente
Avv. Luca Fiormonte

